



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 54/14/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ CANALE 50 S.P.A.  
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO  
LOCALE IN TECNICA DIGITALE “50 CANALE”) PER LA VIOLAZIONE  
DELL’ARTICOLO 38, COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31  
LUGLIO 2005, N. 177 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI  
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. TOSCANA N. 2/2014)**

## **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 19 giugno 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante “*Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge regionale Toscana del 25 giugno 2002, n. 22 che disciplina il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Toscana;

VISTA la delibera n. 617/09/CONS, del 12 novembre 2009, che delega al Corecom Toscana la funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione;

VISTO l’articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, «la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un’eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o successiva»;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e contestazione**

In data 4 febbraio 2014 il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana ha accertato il superamento del limite di affollamento pubblicitario orario da parte del

servizio di media audiovisivo in ambito locale 50 Canale, esercito dalla società Canale 50 S.p.a., nel corso della programmazione televisiva diffusa in data 2 dicembre 2013. Con atto, Cont/2/2014, datato 7 febbraio 2014 e notificato in data 19 febbraio 2014, il suddetto Comitato ha contestato alla menzionata società la violazione del disposto di cui all'articolo 38, comma 9, d.lgs. n. 177/05, per il superamento del limite di affollamento pubblicitario orario consentito dalla citata disposizione, (25% + 2% da recuperare nelle fasce orarie precedenti o successive) in data 2 dicembre 2013, nella fascia oraria: 20:00 – 21:00 (50,43%).

## **2. Deduzioni della società**

La società Canale 50 S.p.a., nella memoria difensiva fatta pervenire in data 27 marzo 2014, ha eccepito un'errata rilevazione che avrebbe incluso nel calcolo dell'affollamento una finestra di televendite della durata di 10 minuti che, in quanto tali, sarebbero escluse da tale calcolo.

## **3. Valutazioni dell'Autorità**

Ad esito dell'istruttoria, il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana ha ritenuto di non accogliere le eccezioni sollevate dalla società in quanto secondo il Co.re.com., da un'ulteriore verifica, risulta che sono stati inseriti nel computo dell'affollamento orario pubblicità prive delle caratteristiche che connotano le televendite. A titolo esemplificativo il suddetto Comitato ha chiarito che la pubblicità "Magazzini Mangini" promuove il proprio negozio mostrando prodotti e facendo espliciti inviti a recarsi nel proprio punto vendita, così come allo stesso modo lo spot di "Giocattoli Paci". Peraltro anche negli altri spot si tratta sempre di pubblicità di esercizi commerciali con presentazioni generiche di prodotti e risultano assenti i caratteri identificativi della televendita quali il prezzo e la precisa descrizione del prodotto offerto al pubblico come previsto dall'articolo 5-bis, delibera Agcom n. 538/01/CSP; ritenendo pertanto di confermare la sussistenza della violazione per i fatti contestati ha proposto a questa Autorità, in data 05 maggio 2014, l'irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria, sia pure nel minimo edittale, pari a euro 1.033,00, in considerazione della violazione rilevata in un'unica giornata di programmazione. Dalla documentazione in atti, si ritiene accoglibile la proposta del suddetto Co.re.com. con riferimento al giorno di diffusione, ossia 2 dicembre 2013, poiché ad esito della valutazione della documentazione istruttoria si rileva dimostrata in atti dal monitoraggio effettuato dal Co.re.com. Toscana su delega dell'Autorità la violazione delle disposizioni contestate.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrantatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*) e 5 del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura del minimo edittale della sanzione pari a euro 1.033,00 (euro

milletrentatre/00) e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

**A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, considerato l'ambito locale di diffusione dei messaggi pubblicitari in un'unica giornata di programmazione non conforme alle vigenti disposizioni in materia di affollamento pubblicitario/orario, che non comporta significativi indebiti vantaggi per la società agente, per l'estensione territoriale limitata e con conseguente riferimento al numero degli utenti coinvolti.

**B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società in questione, sottolineando la propria buona fede, ha dichiarato di essere convinta di aver osservato costantemente la normativa di riferimento.

**C. Personalità dell'agente**

La società ha cooperato in modo efficace alla attività istruttoria dell'Ufficio e, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

**D. Condizioni economiche dell'agente**

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2011 pari ad euro 1.655.072,00 risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata con adeguato effetto deterrente.

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) corrispondente al minimo edittale della sanzione;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

**ORDINA**

alla società Canale 50 S.p.a., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale 50 Canale con sede a Pisa, Via Giannessi, snc di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione di cui

all'articolo 38 comma 9, del d.lgs. n. 177/2005 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51, del d.lgs. n. 177/2005.

## **INGIUNGE**

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/2005 con delibera n. 54/14/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 54/14/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 19 giugno 2014

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Sclafani